



Società

San Lidano

Cooperativa

Regole Comportamentali Ex D.lgs. 231/2001

**Reati Presupposto Articolo 25octies D.lgs
231/2001**

**Reati Presupposto Articolo 25octies 1 D.lgs.
231/2001**

1. INTRODUZIONE

Il presente documento costituisce protocollo comportamentale del sistema ex D.lgs. 231/2001, adottato da **SAN LIDANO COOPERATIVA** ai fini della prevenzione e mitigazione del rischio potenziale per la commissione dei Reati Presupposto di cui al Catalogo ex D.lgs. 231/2001.

Costituisce, quindi, parte integrante del Modello di Organizzazione adottato da **SAN LIDANO COOPERATIVA**, quale norma comportamentale inderogabile.

La violazione – commissiva e/o omissiva – delle regole di cui al presente documento costituisce fatto disciplinarmente rilevante con legittima adozione dei provvedimenti disciplinari di cui al C.c.n.l. di riferimento, applicato da **SAN LIDANO COOPERATIVA**.

I principi generali di controllo posti a base degli strumenti e delle metodologie utilizzate per strutturare i presidi specifici di controllo sono così individuati e sintetizzati:

esistenza di protocolli: esistenza di disposizioni aziendali idonee a fornire principi di comportamento, ruoli e responsabilità, modalità operative e controlli per lo svolgimento delle attività sensibili, nonché modalità di archiviazione della documentazione rilevante;

tracciabilità e verificabilità ex post delle attività/operazioni/ transazioni tramite adeguati supporti documentali/informatici: per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale su cui si possa procedere in ogni momento alla effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni della operazione ed individuino chi abbia autorizzato, effettuato, registrato e verificata l'operazione stessa. La salvaguardia di dati e procedure in ambito informatico può essere assicurata mediante l'adozione delle misure di sicurezza già previste dal D.lgs. 196/2003 e ss. mm. e ii. per tutti i trattamenti di dati effettuati con strumenti elettronici;

segregazione dei compiti: il sistema deve garantire l'applicazione dei principi di separazione di funzioni, per cui l'autorizzazione alla effettuazione di una operazione deve avere luogo sotto la responsabilità di soggetti diversi da quello che esegua operativamente o controlli l'operazione. Inoltre: a) i poteri e le responsabilità debbono essere chiaramente definiti e conosciuti all'interno della organizzazione; b) i poteri autorizzativi e di firma debbono essere coerenti con le responsabilità organizzative assegnate; c) adeguata conoscenza all'interno della organizzazione aziendale e della struttura, dei poteri autorizzativi e di firma. Ogni atto attributivo di funzioni deve rispettare gli specifici requisiti eventualmente richiesti dalla legge. La segregazione è garantita, all'interno di uno stesso macro processo aziendale, da più soggetti al fine di garantire indipendenza ed obiettività dei processi, anche facendo ricorso a sistemi informatici che abilitino talune operazioni solo a persone identificate ed autorizzate.

2. ARTICOLO 25OCTIES - FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Il presente documento costituisce regola comportamentale inderogabile in relazione alle fattispecie di Reato Presupposto ex Articolo 25octies D.lgs. 231/2001, segnatamente, Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio – Articolo aggiunto dal D.lgs. 231/2007, modificato dalla Legge nr. 186/2014 e dal D.lgs. nr. 195/2021:

Ricettazione (art. 648 c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [articolo modificato dal D.lgs. 195/2021]

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frude informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

3. ARTICOLO 25OCTIES 1 – FATTISPECIE REATI PRESUPPOSTO

Trattasi dei delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti e del trasferimento fraudolento di valori (aggiunto dal D.lgs. 184/2021 e modificato dalla Legge nr. 137/2023), relativo, quindi, alle seguenti fattispecie di Reato presupposto:

Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.)

Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.)

Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter c.p.)

Trasferimento fraudolento di valori (art. 512-bis) [articolo introdotto dalla L. n. 137/2023 e modificato dal D.L. 19/2024]

4. ILLUSTRAZIONE FATTISPECIE REATI EX ARTICOLO 250CTIES

4.1. L'articolo 648 c.p., rubricato **RICICLAGGIO**, stabilisce che

Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni. Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648.

Il reato di **AUTORICICLAGGIO** previsto dal successivo articolo 648-ter c.p. stabilisce che

Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa. (...)

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale. (...)

4.2. Differenze

Il primo elemento di divergenza tra riciclaggio e autoriciclaggio è rappresentato dalla qualificazione dell'Autore del Reato

Nel riciclaggio, infatti, può commettere il reato solamente colui che non ha commesso e non ha concorso a commettere il reato presupposto da cui derivano i proventi del reato.

Nell'autoriciclaggio, il reato può infatti essere commesso esclusivamente colui che ha commesso il delitto presupposto.

Il comportamento dell'autore del reato di riciclaggio consiste infatti nel sostituire o nel trasferire i proventi del reato, o compiere altre operazioni (il legislatore è inteso prevedere un termine volutamente ricollegabile ad ampi significati).

La condotta dell'autore del reato di autoriciclaggio può invece consistere nella sostituzione, nel trasferimento o nella fruizione dei proventi del reato.

In termini ancora più esemplificativi, l'autoriciclaggio comprende, ai fini della sua configurabilità, sia la condotta tipica del riciclaggio che quella del successivo reato di impiego di quanto costituisca il provento del reato.

Le differenze sono sicuramente più attenuate per quanto attiene le modalità con cui si effettua la condotta nei reati di riciclaggio e autoriciclaggio.

Nel reato di riciclaggio il Codice Penale riporta:

(...) chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa (...)

il reato di autoriciclaggio l'Autore è colui che:

(...) avendo commesso o concorso a commettere un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa (...)

Quindi:

Il reato di riciclaggio è considerato plurioffensivo poiché non solo danneggia l'ambito patrimoniale, ma può causare gravi danni anche all'economia e al mercato: il riciclaggio falsa la libera concorrenza e mina la stabilità e l'affidabilità degli intermediari finanziari. Il reato di riciclaggio protegge, inoltre, gli interessi legati all'amministrazione della giustizia, all'ordine pubblico e all'economia, e può essere commesso da individui di qualsiasi tipologia.

Il reato si verifica semplicemente agendo in modo da nascondere l'origine illecita del denaro o dei beni, anche se l'evento del reato non si verifica in modo effettivo.

Il reato di riciclaggio si configura attraverso una condotta volontaria e consapevole della provenienza illecita del denaro o dei beni oggetto dell'azione (elemento soggettivo); è prevista anche la forma di dolo eventuale se la persona possiede solamente una conoscenza generica della provenienza criminosa di un bene o del denaro.

Perché possa essere configurata questa fattispecie di reato, è necessario che sia stato commesso anche un precedente reato, ossia un qualsiasi delitto intenzionale considerato come elemento oggettivo: il riciclaggio può avvenire, infatti, mediante la sostituzione o il trasferimento di denaro, beni o altre forme di valore provenienti da un reato intenzionale, oppure tramite operazioni volte a nascondere l'origine criminale.

Mentre il riciclaggio riguarda l'occultamento dell'origine illecita dei proventi, in modo che questi possano essere reinvestiti o utilizzati in modo legale senza destare sospetti sul loro vero scopo, l'evasione fiscale, invece, si verifica nel momento in cui un individuo o un'impresa non pagano le tasse dovute allo Stato in relazione all'attività economica da loro intrapresa; l'evasione fiscale fa riferimento all'omissione o alla falsificazione delle informazioni fiscali necessarie per pagare le tasse dovute ai sensi della normativa attualmente vigente. Entrambi i reati rappresentano un danno per l'economia e per la società, in quanto riducono le risorse disponibili per il bene comune e possono alimentare forme di criminalità organizzata oltre che di corruzione.

Commette, invece, il reato di autoriciclaggio, il soggetto che ha commesso il reato e procede direttamente a riciclare il provento dell'attività illecita immettendoli all'interno dell'economia legale affinché possano essere utilizzati. In questo caso, il soggetto criminale cerca di nascondere il denaro illecito attraverso investimenti o acquisti di beni legali oppure tramite altre operazioni finanziarie.

In entrambi i casi, la finalità è quella di occultare la provenienza illecita dei proventi e di inserirli all'interno dell'economia legale attraverso attività di carattere ordinario e legale (investimenti di qualsiasi genere).

E' prevista una clausola di non punibilità della condotta nella fattispecie dell'autoriciclaggio:

non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

4.3. La **RICETTAZIONE** e il riciclaggio sono reati distinti, entrambi inerenti la condotta per la gestione di denaro o beni di provenienza illecita, ma con diverse caratteristiche.

La ricettazione consiste nel semplice atto di acquistare, ricevere o occultare un bene di provenienza delittuosa, mentre il riciclaggio va oltre, prevedendo azioni mirate a mascherare l'origine illecita e rendere difficile l'identificazione del bene. Quindi:

Ricettazione: Attività: Acquisto, ricezione o occultamento di un bene di provenienza delittuosa - **Finalità:** Procurare un profitto a sé o ad altri.

Riciclaggio: Attività: Sostituzione, trasferimento o altre operazioni sui beni di provenienza delittuosa, in modo da ostacolare l'identificazione della provenienza - **Finalità:** Render difficile l'accertamento della provenienza illecita dei beni.

5. PRINCIPALI AREE AZIENDALI RISULTANTI A RISCHIO

Con riferimento alla fattispecie di Reato Presupposto in esame le Aree/Funzioni aziendali coinvolte e le principali attività sensibili imputabili risultanti, in sintesi, dalla Matrice di Mappatura ex D.lgs. 231/2001 elaborate dalla Società, sono:

- Responsabili e/o Addetti Aree/Funzioni Amministrazione, Finanza ed Acquisti.

In relazione all'attività svolta da **SAN LIDANO COOPERATIVA**, la Mappatura delle concrete potenzialità commissive dei reati in oggetto, in relazione all'attività di **SAN LIDANO COOPERATIVA** è risultato quanto segue:

- una valutazione generale e specifica di bassa gravità associata ai processi aziendali che possono costituire rischio di Reato presupposto ex articoli 25octies e 25 octies 1 D.lgs. 231/2001.

Costituisce situazione di generale attenzione nell'ambito delle suddette funzioni il seguente processo:

- i rapporti attivi e passivi con i terzi fornitori;
- potenziale conversione o trasferimento di beni, effettuati essendo a conoscenza che essi provengono da un'attività criminosa, allo scopo di occultare o dissimulare l'origine illecita dei beni medesimi;
- potenziale occultamento o dissimulazione della reale natura, provenienza, ubicazione, disposizione, movimento, proprietà dei beni o dei diritti sugli stessi, effettuati essendo a conoscenza che tali beni provengono da un'attività criminosa;
- potenziale acquisto, detenzione o utilizzazione di beni essendo a conoscenza, al momento della loro ricezione, che tali beni provengono da un'attività criminosa.

6. REGOLE GENERALI

Tutti i Destinatari del Modello, come individuati nella Parte Generale, adottano regole di condotta conformi ai principi contenuti nel Codice Etico di **SAN LIDANO COOPERATIVA**, al fine di prevenire il verificarsi dei reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.

In particolare, costituiscono presupposto e parte integrante dei protocolli di prevenzione di cui ai successivi paragrafi i principi di comportamento individuati nel Codice Etico, che qui si intende integralmente richiamato.

7. STANDARD COMPORTAMENTALI

Le seguenti regole di carattere generale si applicano al Direttore Generale, ai Responsabili, Delegati ed Addetti Aree e Funzioni di Amministrazione, Finanza ed Acquisti, nonché ad ogni Soggetto terzo che sia coinvolto nella operatività dell'Area/Funzione, in forza di apposite clausole contrattuali.

Per quanto concerne tutte le operazioni di selezione, valutazione e gestione dei rapporti con i fornitori, ai fini della stipula di contratti di acquisto di beni e/o servizi, si stabilisce che:

- la scelta dei fornitori avviene sulla base di requisiti predeterminati da **SAN LIDANO COOPERATIVA** e dalla stessa rivisti e, se del caso, aggiornati con regolare periodicità; la **SAN LIDANO COOPERATIVA** formalizza anche i criteri in base ai quali i fornitori possono essere cancellati dalla lista-fornitori e le scelte in merito al loro mantenimento o alla relativa cancellazione dalla lista tenuta dalla Società non possono essere determinate da una sola persona e vanno sempre motivate;
- **SAN LIDANO COOPERATIVA** determina i criteri di valutazione dei fornitori, tali da consentire un giudizio preventivo di affidabilità degli stessi sulla base di riscontri, cumulativi fra loro, di tipo: a) soggettivo (es. loro storia istituzionale desumibile da elementi quali casellario giudiziale e visura camerale); b) oggettivo (es. attività usualmente svolta dal fornitore, coerenza fra la stessa ed il tipo di operazione richiesta alla Società, coerenza dei mezzi di pagamento utilizzati in rapporto alla natura ed all'ammontare dell'operazione);
- I criteri di valutazione sopra indicati sono desunti da una serie di indicatori di anomalia per l'individuazione di transazioni sospette che, per quanto necessariamente adattabili in base al tipo di operazione e di fornitore individuati nel singolo caso concreto, sono individuati sulla base di criteri standard facenti riferimento ai seguenti parametri: profilo soggettivo del fornitore (es. esistenza di precedenti penali; reputazione opinabile; ammissioni o dichiarazioni da parte dello stesso fornitore in ordine al proprio coinvolgimento in attività criminose); comportamento del fornitore (es. il fornitore rinvia senza ragione la presentazione di documenti aziendali; questi si rifiuta o appare ingiustificatamente riluttante a fornire le informazioni occorrenti per l'esecuzione dell'operazione o comunque fornisce informazioni palesemente inesatte o incomplete sull'operazione; il fornitore rifiuta o solleva obiezioni alla comunicazione della **SAN LIDANO COOPERATIVA** in ordine alla tracciabilità della transazione e/o della modalità di pagamento; il fornitore si mostra poco collaborativo nel comunicare ogni altra informazione che, in circostanze normali, viene acquisita nello svolgimento dell'operazione; il fornitore insiste affinché l'operazione venga conclusa in fretta, ovvero che la stessa sia effettuata a prescindere dal prezzo);
- profilo economico-patrimoniale dell'operazione richiesta dal fornitore (es. questi, in assenza di plausibili giustificazioni, richiede lo svolgimento di operazioni palesemente non abituali, non giustificate ovvero non proporzionate all'esercizio normale della sua professione o attività; il fornitore richiede l'esecuzione di operazioni che impiegano disponibilità che appaiono eccessive rispetto al proprio profilo economico-patrimoniale, ovvero richiede l'esecuzione di operazioni che non sembrano avere giustificazioni economiche e finanziarie);
- dislocazione territoriale del fornitore (es. questi ha sede in un Paese non usuale per il tipo di operazione posta in essere, ovvero in un Paese straniero noto come centro off-shore o caratterizzato da regimi privilegiati sotto il profilo fiscale o dal segreto bancario, ovvero reputato come non cooperativo sotto il profilo degli obblighi antiriciclaggio);
- caratteristiche e finalità dell'operazione (l'operazione appare non economicamente conveniente per il fornitore; l'operazione appare eccessivamente complessa o insolita per lo scopo dichiarato; l'affare viene posto in essere attraverso singole consegne scaglionate in un breve lasso di tempo al fine di dissimulare l'entità dell'importo complessivo; operazioni con configurazione illogica, soprattutto se economicamente e finanziariamente svantaggiose per il fornitore);

Inoltre:

- le operazioni che comportano utilizzazione o impiego di risorse economiche o finanziarie hanno una causale espressa e sono documentate e registrate in conformità ai principi di correttezza e trasparenza contabile;
- l'impiego di risorse finanziarie deve essere motivato dal soggetto richiedente, anche attraverso la mera indicazione della tipologia di spesa alla quale appartiene l'operazione;
- gli incassi di **SAN LIDANO COOPERATIVA** nonché i flussi di denaro sono sempre tracciabili e provabili documentalmente e debbono avere luogo attraverso i legali canali degli Intermediari Finanziari abilitati;
- i contratti che regolano i rapporti con i fornitori devono prevedere apposite clausole che indichino chiare responsabilità in merito al mancato rispetto del Modello e del Codice Etico. Qualora ritenuto opportuno, il contratto che regola il rapporto di fornitura prevede altresì l'obbligo in capo al fornitore di ottemperare alle richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte dell'Organismo di Vigilanza e del Responsabile Interno;
- tracciabilità e verificabilità ex post della regolarità, veridicità e trasparenza transazioni, attraverso adeguati supporti cartacei od informatici;
- previsione di sistema interno di gestione dei pagamenti, attraverso un iter standardizzato di visti e/o autorizzazioni a più fasi;
- anagrafica clienti e fornitori.

8. FUNZIONI PECULIARI DELL'ODV SU TALI RISCHI - REATO

Tra le funzioni peculiari dell'Organismo di Vigilanza in detto ambito si segnala:

- esame di eventuali segnalazioni specifiche, anche rese in via anonima ed assunzione delle iniziative necessarie od opportune;
- verifica rispetto formalità procedura e delle regole comportamentali;
- verifica specifica in caso di modifica dell'assetto organizzativo e del Sistema delle deleghe e dei poteri delle Funzioni vigenti;
- verifica modalità formalizzate e debitamente autorizzate per acquisti, pagamenti e/o incassi, anche per la verifica della corrispondenza tra registrazioni contabili di ciclo attivo e passivo e flussi di incasso/pagamenti.

Il Direttore Generale, i Responsabili e gli Addetti delle Aree aziendali interessate, nell'ambito delle proprie competenze e funzioni, devono inviare all'OdV - con assoluta ed inderogabile tempestività - ove rilevino o ricorra un fatto di rilievo, ogni dato, informazione, documentazione aggiornamento, avente rilevanza fattuale o di natura giuridica, attinente, strumentale od oggetto dell'azione prevenzionistica della commissione dei reati in oggetto

I risultati dell'attività di vigilanza e controllo sono comunicati dall'OdV all'Organo di gestione nella propria Relazione annuale, ovvero tempestivamente allorquando ricorrano particolari esigenze o a discrezione dell'OdV stesso.

9. SISTEMA DISCIPLINARE

9.1. I principi, le procedure e gli obblighi contenuti nel Modello adottato da **SAN LIDANO COOPERATIVA** costituiscono obbligazioni contrattuali del prestatore di lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2104 cod. civ. giusta la prescrizione dell'articolo 7, comma quarto, lett. b), D.lgs. 231/2001.

Il Sistema Disciplinare Interno costituisce il complesso organico di prescrizioni regolanti le procedure interne di rilevazione, accertamento, contestazione della violazione del Modello (comprensivo del Codice etico e delle regole di condotta prescritte dai Protocolli), nonché di successivo sanzionamento del trasgressore.

Esso è conformato alle norme di cui allo Statuto dei Lavoratori, legge 20 maggio 1970, n. 300, con riguardo ai diritti ed alle garanzie del Lavoratore, nonché alle prescrizioni di cui al CCNL applicato da **SAN LIDANO COOPERATIVA**. L'obbligazione espressa di rispettare tali disposizioni viene altresì ribadita nei contratti di collaborazione, di qualsiasi tipo, stipulati dalla Società con i Terzi.

Per ogni trasgressione troveranno applicazione sanzioni disciplinari proporzionate e adeguate, nel rispetto dell'articolo 2106 cod. civ. alla gravità delle mancanze e comunque valutate in base ai seguenti criteri:

- elemento soggettivo della condotta (intenzionalità del comportamento o grado di negligenza);
- rilevanza degli obblighi violati;
- collocazione gerarchica/funzionale dell'autore della violazione;
- conseguenze e potenzialità di danno per **SAN LIDANO COOPERATIVA**;
- ricorrenza di eventuali circostanze aggravanti/attenuanti;
- eventuale concorso di più soggetti;
- recidiva.

La violazione commessa configura un illecito disciplinare a prescindere dall'eventuale instaurazione di azioni giudiziarie in sede penale, civile o strettamente contrattuale.

In particolare, per le violazioni delle prescrizioni del Modello penal-preventivo adottato da **SAN LIDANO COOPERATIVA** trovano applicazione le seguenti misure sanzionatorie:

- per i Dirigenti, misure nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicabile ("CCNL Dirigenti");
- per i Lavoratori dipendenti - che non abbiano la qualifica di dirigenti - sanzioni disciplinari ai sensi dell'art. 2106 cod. civ. e dell'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori, L. 300/1970, nel rispetto delle prescrizioni del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di riferimento;
- clausole contrattuali di natura sanzionatoria e/o risolutoria, salvo la richiesta di risarcimento danni, inserite nei contratti stipulati con Collaboratori, Intermediari,
- misure alternative che inducano al rispetto delle suddette disposizioni, nei confronti di coloro verso i quali non è possibile applicare le misure sopra previste.

L'OdV controllerà che le misure sopra elencate siano applicate regolarmente ed efficacemente.

Nel caso in cui con una sola azione od omissione vengano commesse più infrazioni, ciascuna delle quali punita con una sanzione specifica, verrà irrogata la sanzione più grave.

9.II. Infrazioni Membri Organi Sociali

SAN LIDANO COOPERATIVA valuta con rigore le infrazioni alle prescrizioni del Modello vigente poste in essere dai Vertici aziendali (Organo amministrativo ed Organi di controllo), tenuti a rappresentare l'immagine di **SAN LIDANO COOPERATIVA** presso Dipendenti, Soci e *Stakeholders*.

La formazione ed il consolidamento di un'etica aziendale sensibile ai valori della

correttezza, della trasparenza e della legalità presuppone, anzitutto, che tali valori siano acquisiti e rispettati da chi esercita la *leadership* aziendale, in modo da costituire esempio e stimolo nei confronti di chi opera con/per la Società.

All'OdV è riconosciuto il potere di interloquire con gli Organi societari e la facoltà di sollecitare la verifica della sussistenza degli elementi richiesti per legge ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità e/o di revoca per "*giusta causa*". In caso di violazione delle procedure interne previste dal Modello da parte dei membri degli organi di gestione e/o di controllo, l'OdV in ragione del fatto che la violazione sia stata commessa da un singolo membro, ovvero dall'intero organo collegiale, informerà tempestivamente l'Organo di amministrazione e/o il Collegio Sindacale e/o l'Assemblea, per la pronta assunzione delle opportune iniziative e i conseguenti provvedimenti.

Anche nell'interesse del membro dell'Organo autore della violazione, l'OdV proporrà all'Organo amministrativo, al Collegio Sindacale e/o, se del caso all'Assemblea, i provvedimenti idonei alla eventuale sospensione temporanea dall'esercizio dei poteri/funzioni ad esso attribuiti, per il tempo necessario all'effettuazione degli accertamenti di responsabilità.

9.III. Infrazioni dei Dirigenti.

In caso di violazione del Dirigente (i.e. direttori, condirettori, vice-direttore, institori, procuratori con stabile mandato *ad negotia*), si provvederà ad applicare le misure ritenute più idonee in conformità a quanto previsto dal CCNL Dirigenti applicato.

In particolare:

1. Trasgressioni che non comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

Le violazioni da parte del Dirigente, salvo che non comportino la risoluzione del rapporto di lavoro nei casi indicati nel presente Sistema Disciplinare, devono essere annotate nel suo stato di servizio.

L'annotazione è strumentale anche al rilevamento di eventuali recidive.

Tali infrazioni saranno considerate dall'Organo amministrativo in sede di determinazione degli emolumenti, fatti salvi gli scatti di anzianità previsti dal CCNL Dirigenti.

2. Trasgressioni che comportano la risoluzione del rapporto di lavoro

La violazione che per gli altri lavoratori subordinati comporterebbero la sanzione del licenziamento, daranno luogo alla risoluzione del rapporto di lavoro del Dirigente nei modi previsti dal CCNL Dirigenti (licenziamento con contestuale motivazione).

4. Infrazioni dei Quadri e dei Lavoratori Subordinati.

Il Modello è portato a conoscenza di tutti i Dipendenti di **SAN LIDANO COOPERATIVA** con qualsiasi modalità (affissione in bacheca, consegna di copia dello stesso, intranet aziendale) nonché attraverso la tenuta di specifici corsi informativi e formativi.

I comportamenti tenuti dai Dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali costituiscono inadempimento alle obbligazioni primarie del rapporto di lavoro e configurano illeciti di natura disciplinare.

Le sanzioni rientrano tra quelle previste dalla normativa vigente e dal Capitolo DISCIPLINA del vigente Contratto Collettivo Nazionale di riferimento.

In particolare, l'inosservanza dei doveri e delle prescrizioni comporta, a seconda dell'entità della violazione valutata in base alle prescrizioni del CCNL, l'applicazione dei seguenti provvedimenti sanzionatori:

1) Incorre nei provvedimenti di Rimprovero scritto il lavoratore che:

violi le procedure interne previste dal presente Modello (ad es. che non osservi le

procedure prescritte, ometta di dare comunicazione all'Organismo di Vigilanza delle informazioni prescritte, ometta di svolgere controlli, ecc.) o adottati, nell'espletamento di Attività sensibili, un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello stesso.

2) Incorre, inoltre, anche nel provvedimento di Multa di importo variabile fino al massimo di 4 ore di retribuzione, ovvero nel provvedimento di Sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 10 giorni, il lavoratore che:

adotti nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento non conforme alle prescrizioni del Modello e diretto in modo univoco al compimento di un reato sanzionato dal D.lgs. 231/2001 e successive modifiche e integrazioni.

3) Può incorrere, infine, anche nel provvedimento di licenziamento il lavoratore che adotti, nell'espletamento delle Attività sensibili un comportamento palesemente in violazione delle prescrizioni del Modello, tale da determinare la concreta applicazione a carico della Società di misure previste dal Decreto.

Le sanzioni di cui ai punti 2 e 3 saranno commisurate alla gravità dell'infrazione e alla reiterazione della stessa (della recidività si terrà conto anche ai fini della comminazione di una eventuale sanzione espulsiva).

Per quanto riguarda l'accertamento delle suddette infrazioni, procedimenti disciplinari e l'irrogazione delle sanzioni, restano invariati i poteri già conferiti, nei limiti della rispettiva competenza, al Management aziendale.

Il Sistema Disciplinare viene costantemente monitorato dalla Funzione Personale con la supervisione dell'Organismo di Vigilanza.

9.IV. Infrazioni dei Collaboratori Esterni e dei Partners

Le violazioni del Modello per quanto questo risulti applicabile a Terzi, Fornitori di beni e/o di servizi e Collaboratori esterni - fatta salva l'azione di risarcimento di eventuali danni sofferti da **SAN LIDANO COOPERATIVA** - comporterà l'applicazione immediata delle misure previste quali clausole contrattuali di "risoluzione ipso iure", negli atti di conferimento dell'incarico.

Le violazioni danno luogo alla risoluzione del rapporto contrattuale per inadempimento imputabile ex articolo 1453 cod. civ. ovvero comportano la risoluzione immediata e di diritto del rapporto nei modi previsti dall'articolo 1456 cod. civ. A tal fine viene preveduta una "clausola risolutiva espressa" nel contratto di conferimento d'incarico, ovvero nel documento che sostanzia l'instaurazione di un rapporto continuativo tra **SAN LIDANO COOPERATIVA** ed il Collaboratore esterno, anche mediante un *addendum* al contratto da tempo stipulato che ne risulti privo. **SAN LIDANO COOPERATIVA** potrà sottoporre a tali soggetti, anche successivamente all'instaurazione del rapporto, un modulo di dichiarazione di conoscenza e presa d'atto della vigenza del Codice Etico, nonché dei Protocolli limitatamente alla sezione regolante il funzionamento del Servizio aziendale/ funzione con la quale lo stesso entra in relazione, il quale dovrà datare e sottoscrivere per incondizionata accettazione.

10. PRINCIPI PROCEDURALI

L'OdV, nell'esercizio delle proprie funzioni di vigilanza del Modello, è chiamato a rilevare eventuali violazioni, accertandole direttamente nel corso di verifiche, ispezioni, controlli, ovvero indirettamente, a fronte di segnalazioni e comunicazioni inviate dal Responsabile del Servizio aziendale interessato, o dal responsabile della Funzione Personale, ovvero dal singolo Collaboratore, anche in forma anonima.

SAN LIDANO COOPERATIVA ha adottato un Regolamento della procedura di

segnalazione.

Tale segnalazione potrà essere effettuata con qualsiasi strumento di comunicazione idoneo a garantirne l'anonimato e la riservatezza e non potrà mai giustificare azioni di ripercussione sull'autore della segnalazione, ancorché sia stata accertata l'infondatezza di essa.

Ove sia rilevata una possibile violazione, l'OdV espletterà un'attività istruttoria volta all'accertamento della violazione e della sua gravità, nel rispetto delle prescrizioni e dei principi di tutela del Lavoratore sanciti nello Statuto dei Lavoratori, nonché delle procedure all'uopo previste dal CCNL applicato.

All'esito ne verrà data comunicazione formale all'Organo dirigente di **SAN LIDANO COOPERATIVA** che, quale Datore di lavoro, attiverà la procedura disciplinare, fatto salvo l'eventuale ricorso al Giudice del Lavoro e/o di eventuali Organi conciliatori, se attivabili.

Sebbene resti in capo al Datore di lavoro l'irrogazione della sanzione disciplinare, l'OdV potrà fornire parere consultivo (non obbligatorio, né vincolante) circa la congruità della sanzione individuata e la sua concreta attitudine ad eliminare la reiterazione della violazione, come ulteriori violazioni della medesima specie.

Sezze, li 23 maggio/19 giugno 2025

L'OdV

Il Presidente

Avvocato Giuseppe Ibello